

Policy in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

7/05/2020

Procedura interna sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti
ai sensi dell'art. 117 bis del D. Lgs. 385/1993,
dell'art.4, comma 4 del Decreto n.644 del 30 giugno 2012,
del Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari,
degli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera 286/2018)

Approvata da parte delle funzioni di Risk Management e di Compliance

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19/05/2020

Sommario

1. La normativa di riferimento.	4
2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.	4
3. Le caratteristiche della CFA.	5
4. Le modalità di applicazione della CFA.	6
5. Le caratteristiche della CIV.	7
6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”.	7
7. Criteri di applicazione della CIV.	8
8. Determinazione dei costi dell’istruttoria veloce.	9
8.1 Determinazione della CIV su rapporti per clienti consumatori.	10
8.2 Determinazione della CIV su rapporti per clienti non consumatori.	11
ALLEGATO “A”: Elenco voci di spesa non rientranti nella CFA	13
ALLEGATO “B”: Elenco delle causali non conteggiate ai fini della determinazione del saldo disponibile per l’applicazione della CIV	14
ALLEGATO “C”: Tabelle riepilogative	17

1. La normativa di riferimento.

L'art. 6 bis del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'**art. 117-bis**, rubricato "**Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**". Tale norma disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché "**una commissione onnicomprensiva** (di seguito, per brevità, "**CFA**") calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", che "non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

Inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito, per brevità, "**CIV**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge ha disposto che la CIV "non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500,00 Euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre Bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Inoltre, con l'emanazione del **Decreto n. 644 del 30 giugno 2012**, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art.117 bis del TUB. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è inoltre previsto che la Banca provveda a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate che individuino i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Il **Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia** in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevede, poi, espressamente che "la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata".

Infine, gli **Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Delibera 286/2018)**, dispongono espressamente che "l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali" e che "nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative".

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle citate Disposizioni e dai suddetti Orientamenti di Vigilanza, **con il presente documento si formalizzano, all'interno di un unico documento, le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CFA e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi**, già peraltro disciplinati dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2012.

Si evidenzia che, anche in considerazione della particolare natura di tali commissioni oltre che in ottemperanza delle suddette disposizioni, la Banca procederà ad individuare le attività di controllo dedicate, la relativa periodicità, i soggetti responsabili, nonché le linee di reporting e le modalità di rendicontazione agli organi aziendali.

2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

La Delibera CICR 644/2012, ha specificato che:

- "**cliente**" è il soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca e che, non sono da considerare come "clienti": "le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di

strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria”;

- **“affidamento”** o **“somma messa a disposizione del cliente”** o **“linea di credito”** è la “somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità”;
- **“sconfinamento”**: ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l’utilizzo o l’addebito, sottintende le “somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli” o in eccedenza rispetto all’affidamento concesso (“utilizzo extrafido”), o in mancanza di un affidamento, “in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- la disciplina “si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori”.

Inoltre, gli Orientamenti di Vigilanza hanno confermato che, oltre **all’apertura di credito in c/c** (in base alla quale il cliente “ha **facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell’affidamento**), sono inclusi tra i finanziamenti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina **“tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo”**.

Alla luce di quanto sopra, la Banca applica la presente Policy sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ai **seguenti finanziamenti o utilizzi extra fido** posti in essere con **“clienti”**, come sopra definiti, siano essi **consumatori o non consumatori**:

1. **aperture di credito regolate in c/c** (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. **affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero** (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un **utilizzo rotativo del fido nell’ambito di un plafond** messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l’anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all’incasso (al contrario, **non** vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca “a partita” e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito):
 - a. **anticipi fatture, contratti e altri documenti;**
 - b. **anticipazioni s.b.f.;**
 - c. **sconto di portafoglio commerciale;**
 - d. **anticipi export;**
 - e. **finanziamenti import;**
3. **fidi promiscui** aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
4. **sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito** (cd. “scoperto”);
5. **sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito** (cd. “sconfinamento”);

3. Le caratteristiche della CFA.

La **commissione onnicomprensiva (CFA)** è “calcolata in maniera **proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento**” e il suo ammontare **“non può superare lo 0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”**.

Pertanto essa deve essere calcolata:

- rispettando il **principio della proporzionalità** rispetto alla somma e alla durata dell’affidamento;
- **applicandola sull’intero importo messo contrattualmente a disposizione** del cliente e per il relativo periodo temporale, **a prescindere dall’effettivo utilizzo del fido stesso**.

Inoltre il CICR ha disciplinato anche il **concetto dell’onniscoprensività della CFA** specificando quali voci di spesa debbano, o meno, essere ricomprese all’interno della medesima commissione. In particolare, è stato specificato che **“l’onniscoprensività della commissione fido accordato comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all’utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l’istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento”**.

Ne consegue che **la Banca non può applicare tali voci di spesa**, dovendole intendere come ricomprese all'interno della suddetta commissione, **indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione**.

Non rientrano, invece, nella CFA:

1. le **imposte**;
2. le **spese notarili**;
3. gli **oneri conseguenti all'inadempimento** del cliente;
4. le **spese per l'iscrizione dell'ipoteca**;
5. le **spese a fronte di servizi di pagamento** per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo.

Inoltre, il CICR ha specificato anche che tale commissione:

- può essere determinata "tenendo conto della specifica **tipologia di affidamento**", prevedendo così anche la possibilità di una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- viene addebitata secondo le *modalità previste dal contratto*. È così confermata la possibilità per la banca di determinare nel contratto le varie modalità di applicazione della CFA. In particolare, si ritiene possibile una sua applicazione anche per **aliquote differenziate per ogni fascia di affidamento**, ferma restando, naturalmente, la possibilità di applicare anche un'aliquota uniforme per l'intero affidamento concesso e salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;
- **se addebitata in anticipo**, "ne viene **restituita la parte eccedente**" in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia hanno specificato, poi, che è possibile applicare oneri ulteriori rispetto alla CFA **solo** a condizione che remunerino "attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa" e che **non** sono, pertanto, conformi alla regola dell'onnicomprendività gli oneri:

- correlati alla **mera presentazione dei documenti** di cui si richiede l'anticipazione;
- per la **tenuta, movimentazione e liquidazione** periodica di "**conti tecnici**", che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

4. Le modalità di applicazione della CFA.

Alla luce del quadro normativo di cui ai precedenti Paragrafi 1, 2 e 3 la Banca applica la CFA sugli affidamenti posti in essere con "**clienti**", come sopra definiti, nella misura massima dello 0,50 % trimestrale.

In particolare, si evidenzia che:

- per garantire il **principio della proporzionalità**: la CFA è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;
- è rispettato il **limite di legge** dello 0,50 % trimestrale;
- in caso di **fido concesso o estinto nel corso del trimestre**: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale di effettiva messa a disposizione delle somme;
- in caso di **variazioni della percentuale di CFA o dell'importo dell'affidamento**: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;
- per prevenire **rischi di duplicazione degli addebiti**, nonché di applicazione della CFA per un **periodo di tempo superiore** a quello per il quale il cliente ha l'effettiva disponibilità della somma finanziata, è stata definita univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi e sono stati adottati i accorgimenti organizzativi e/o informatici;
- sono state **azzerate** tutte le voci di spesa, che sono state ritenute incompatibili con il principio di onnicomprensività della CFA da parte del CICR o della Banca d'Italia con le citate disposizioni;

Per concludere si evidenzia che l'elenco delle voci di spesa, che sono state ritenute compatibili con la CFA è allegato al presente documento sotto la lettera "A".

5. Le caratteristiche della CIV.

In base a quanto all'art. 4 del Decreto CICR 644/12, la CIV deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- a) è **determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto**. Possono comunque essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con **soggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è **superiore a 5.000,00 Euro**; non possono essere previsti più di **tre scaglioni** di importo;
- b) **non eccede i costi mediamente sostenuti** dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata **solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente**;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

La CIV non è dovuta quando:

- a) nei rapporti con i **consumatori**, ricorrono **entrambi** i seguenti presupposti:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido, **il saldo disponibile debitore complessivo** - anche se derivante da più addebiti - è **inferiore o pari a 500,00 Euro**, per gli utilizzi extrafido questi ultimi sono **inferiori o pari a 500,00 Euro**;
 - lo sconfinamento **non** ha durata **superiore a sette giorni consecutivi**.Il consumatore beneficia di tale esclusione **per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri** di cui si compone l'anno solare.
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;
- c) lo sconfinamento **non** ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di "saldo disponibile".

L'art. 4 comma 2, lett. d) del Decreto CICR 644/2012 stabilisce che la CIV "è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**".

Si rende pertanto necessario fornire una **definizione** puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:

- la **data "contabile"**: rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la **data "valuta"**: è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
- la **data "disponibile"**: indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita.

In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative.

Il **saldo disponibile di fine giornata** è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data "disponibile" sopra definita e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione del saldo disponibile **non** si può tenere conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate dalla Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, è necessario che il sistema informatico garantisca il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata come sopra definito, non tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un'istruttoria veloce. Ciò, comunque, viene meglio dettagliato nel successivo Paragrafo 7.

7. Criteri di applicazione della CIV.

In caso di utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile del conto corrente non affidato, o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello stesso sconfinamento, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce per accertare il merito creditizio del cliente per consentire l'addebito tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

Tali casi si riferiscono esclusivamente a quelle **situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione ai fini della successiva autorizzazione, o meno, dello sconfinamento**, quali a titolo esemplificativo:

- pagamento titoli e effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
- pagamento deleghe fiscali;
- addebito utenze;
- prelevamenti.

La casistica **non** ricomprende i casi in cui **non** è svolta alcuna attività istruttoria, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare. Tali casi a titolo esemplificativo sono:

- addebito insoluti;
- addebiti per utilizzo di Carte di Credito con rischio a carico della Banca;
- addebiti diretti (SDD) con rischio a carico della Banca (es. Telepass, ecc.).

Inoltre non viene comunque applicata la CIV qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore della Banca**, ossia, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- addebito di competenze o interessi debitori;
- addebito di spese;
- pagamento rata mutuo erogato dalla stessa Banca.

L'elenco di tutte le causali relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del calcolo del saldo disponibile ai fini CIV è allegato al presente documento sotto la lettera "B".

I rapporti su cui è applicata la CIV sono i seguenti:

1. c/c a consumatori in Euro;
2. c/c a non consumatori in Euro;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori;
4. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD;
5. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD;
6. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD;
8. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori;
9. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori;
10. fidi promiscui.

L'autorizzazione allo sconfinamento **non** pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV, pur applicata ad ogni sconfinamento nei modi e alle condizioni meglio specificate anche nel successivo Paragrafo 8, viene **addebitata trimestralmente** a valere sul relativo rapporto, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

Inoltre, rientrando nel calcolo del TEG ai fini del rispetto del tasso soglia trimestrale previsto dalla normativa in materia di usura, il sistema informatico garantisce il suo conteggio e, in ogni caso, il rispetto della stessa normativa.

8. Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Principale obiettivo della fase di istruttoria in esame è l'**adeguata valutazione del merito creditizio** del cliente richiedente l'utilizzo di somme che determinano uno sconfinamento e degli eventuali garanti, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici, nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è normalmente finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio di credito assunto.

L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato nelle seguenti **attività**:

1. Rilevazione dello sconfinamento, prima analisi e interrogazioni necessarie per l'esame della posizione;
2. Analisi dell'operazione e della documentazione presentata dall'OUS;
3. Contatto con il cliente per chiarimenti;
4. Analisi della posizione, valutazione e approvazione della stessa;
5. Inserimento del codice di autorizzazione e completamento dell'operazione.

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali.

Nel caso di sconfinamenti la Banca – in relazione alle **urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica** richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto – è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttoria, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario **esame della complessiva esposizione debitoria del cliente**, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti.

Ciò procedendo anche attraverso una tempestiva ed aggiornata consultazione di archivi informativi esterni, sia pubblici che privati (es., CERVED, Archivi camerali, Registro informatico dei protesti, Registri immobiliari, Centrale Rischio Banca d'Italia, Sistemi di Informazioni Creditizie come CRIF, ecc.), sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni (es., SAR, PEG, ecc.).

I costi sostenuti sono imputabili sia alle **spese vive** per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base **dell'esposizione al rischio di credito** della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttoria richiede talora anche il coinvolgimento delle **strutture aziendali interne deputate ai controlli** sulla qualità del credito, sulla conformità alla normativa e sulla valutazione e conseguente copertura dei rischi della Banca, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati.

In particolare la **quantificazione del tempo di lavoro** dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione ad alcune variabili, tra cui, sintetizzando, si indica:

1. l'entità dello sconfinamento analizzato;
2. la presenza di eventuali ulteriori sconfinamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, anche a valere su altri rapporti riferibili al cliente;
3. l'importo dell'eventuale affidamento già esistente;
4. il profilo e la posizione complessiva del cliente e di eventuali soggetti collegati;
5. il numero e la natura delle banche dati, esterne o interne, consultate;

6. la specifica categoria professionale di appartenenza degli organi che intervengono nel processo di valutazione dello sconfinamento.

Alla luce di quanto sopra, è possibile distinguere i costi medi sostenuti dalla Banca per far fronte ad uno sconfinamento a seconda del tipo di cliente interessato (consumatore / non consumatore).

Di conseguenza, la determinazione dei costi ai fini CIV è stata distinta nei seguenti Paragrafi:

- 8.1: CIV applicata su rapporti per clienti consumatori;
- 8.2: CIV applicata su rapporti per clienti non consumatori;

8.1 Determinazione della CIV su rapporti per clienti consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni fascia d'importo determinata sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

Fascia d'importo 1: sconfinamento fino a 200.000,00 Euro

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo fino a 200.000,00 Euro, viene svolta in un lasso di tempo di 28 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad 0,50 Euro;

Il costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni è pari a 44,80 Euro;

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 20,95 Euro.

Fascia d'importo 2: sconfinamenti oltre i 200.000,00 Euro

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo oltre i 200.000,00 Euro viene svolta in un lasso di tempo di 55 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad 0,50 Euro;

Il costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni è pari a 40,21 Euro;

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 36,36 Euro.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra per le diverse fasce d'importo e considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati,

l'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" è determinata in 20,00 Euro per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a 100,00 Euro.

Naturalmente, tale franchigia opera nei rapporti in questione, in aggiunta alla franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500,00 Euro, per gli utilizzi extrafido questi ultimi sono inferiori o pari a 500,00 Euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

8.2 Determinazione della CIV su rapporti per clienti non consumatori.

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene applicata dalla banca in maniera differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, l'importo del primo scaglione è pari o superiore a 5.000,00 Euro e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni scaglione d'importo sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

Scaglione n. 1: fino a 5.000,00 Euro

L'attività di istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo fino a 5.000,00 Euro, viene svolta in un lasso di tempo di 48 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari a 0,50 Euro;

Il costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni è pari a 39,59 Euro;

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" è determinata per lo scaglione n. 1 (importi fino a 5.000,00 Euro) in 25,00 Euro per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Scaglione n. 2: compreso tra 5.000,01 e 10.000,00 Euro

L'attività di istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti compreso tra 5.000,01 Euro e 10.000,00 Euro, viene svolta in un lasso di tempo di 69 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari a 0,50 Euro;

Il costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni è pari a 43,18 Euro;

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" è determinata per lo scaglione n. 2 (importi compresi tra 5.000,01 Euro e 10.000,00 Euro) in 45,00 Euro per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Scaglione n. 3: superiore a 10.000,00 Euro

L'attività di istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo superiore a 10.000,00 Euro viene svolta in un lasso di tempo di 100 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad 0,50 Euro.

Il costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni è pari a 40,09 Euro.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" è determinata per lo scaglione n. 3 (importi superiori a 10.000,00 Euro) in 60,00 Euro per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a 100,00 Euro.

Si riporta in allegato sotto la lettera "C" le Tabelle riepilogative dei costi applicati dalla Banca a titolo di CIV con distinzione in base al tipo di cliente e di rapporto

ALLEGATO "A": Elenco voci di spesa non rientranti nella CFA

Non rientrano nel calcolo della CFA, qualora vengano applicate, tutte le spese riconducibili alle seguenti categorie:

VOCE DI SPESA
Spese per comunicazioni periodiche
Spese per altre comunicazioni
Imposte
Spese notarili
Oneri conseguenti all'inadempimento del cliente
Spese per l'iscrizione dell'ipoteca
Spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento (comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo)

ALLEGATO "B": Elenco delle causali non conteggiate ai fini della determinazione del saldo disponibile per l'applicazione della CIV

Causale	Descrizione
000198	Prenotazione in conto per FAD bloccati in CAI
000199	Prenotazione in conto per ass.circ.bloccati in CAI
000500	Prelevamento su nostro bancomat
001001	Emissione Ass.Circ.per stipula mutuo
001133	Ricarica cellulare tramite Internet
001134	Ricarica cellulari tramite sportello ATM
001135	Ricariche cellulari
001480	Differenziale IRS
001500	Rimborso finanziamento
001501	Ripianamento piano mutuo
001510	Addebito rata mutuo
001511	Anticipo su rata mutuo
001513	Accredito diff.interessi ricondotti soglia legale
001515	Rimborso R.I.D.
001520	Addebito effetto diretto
001530	Rimborso anticipo su effetti/doc. s.b.f.
001540	Insoluto su anticipo fatture
001590	Decurtazione effetti
001600	Commissioni
001602	Commissioni gestione OTP
001603	Comm.su societa' del gas
001604	Commissioni su servizi di pagamento ICI/IMU
001605	Comm.su societa' telefoniche
001606	Commissioni per pagamento bollettino postale
001607	Commissioni Viacard
001608	Canone mensile "Il conto Melograno"
001609	Commissioni R.I.A.
001610	Commissioni su effetti/doc. s.b.f.
001611	Commissioni su presentazioni ri.ba.
001612	Commissioni su presentazioni Mav
001613	Comm. su present. Rid/Sepa DD
001614	Comm.attivazione home banking
001615	Commissioni gestione contratto utente
001616	Addebito Canone home banking
001617	Commissioni Rav
001618	Commissioni su ritiro effetti
001619	Comm.su insoluti ri.ba
001620	Commissioni di presentazione fatture
001621	Commissioni su cassette di sicurezza
001622	Canone mensile tenuta conto
001623	Comm.su insoluti Mav
001624	Comm.insoluti Rid/restituzione Sepa DD
001625	Commissioni revisione/gestione fido
001626	Recupero spese su rilascio Carnet Assegni
001627	Commissioni per richiamo assegni impagati
001628	Comm.e sp.assegni ins/prot/rich
001629	Commissione su fido accordato
001630	Commissioni su crediti di firma
001631	Conguaglio commissioni su crediti di firma
001632	Comm. richiesta incasso SEPA B2B
001633	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
001634	Commissioni prelievi su D/R
001635	Rimborso commissioni precedentemente addebitate

Causale	Descrizione
001636	Risconto ASL all'esito fattura
001637	Commissioni su bonifico tramite internet banking
001638	Commissioni su bonifico tramite remote banking
001639	Commissioni su bonifico tramite corporate banking
001640	Commissioni su bonifico
001641	Comm.inc.doc.div:acquisto biglietti
001642	Comm.cessione crediti
001643	Comm.inc.doc.div:certificati d'origine
001644	Comm.inc.doc.div:contratti
001645	Comm.inc.doc.div.contributi
001646	Comm.inc.doc.div:dist.riepilogative mensili
001647	Comm.inc.doc.diversi
001648	Canone per utilizzo Carta
001649	Commissioni per addebito CASH ADVANCE
001650	Commissioni insoluto/protestato eff./ass.
001651	Commissioni richiamo effetti/Sepa DD e rimb. DD
001652	Commissioni decurtazione effetto
001653	Commissioni pagato effetto
001654	Commissioni proroga effetto
001655	Commissioni pagato ri.ba.
001656	Commissioni pagato r.i.d./Sepa DD
001657	Commissioni pagato m.av.
001658	Commissioni ass.bancari richiamati check trunc.
001659	Commissioni assegni
001660	Commissioni PagoBancomat
001661	Commissioni prelievo bancomat su altri istituti
001662	Commissioni rilascio dichiarazioni
001663	Commissioni transato circuito internazionale
001664	Commissioni caricamento Minipay su altri istituti
001665	Commissioni Fastpay
001666	Commissioni bancomat estero
001667	Commissioni cambio Lire/Euro
001668	Commissioni canone pos
001669	Commissioni Pagobancomat Carta Taxi
001670	Comm.iss.per rilascio certificati camerali (Cervis)
001671	Commissione impagato assegno c/truncation
001672	Commissioni esito messaggio pagato assegni
001673	Commissioni su bonifici SEPA da internet banking
001674	Commissioni su bonifici SEPA da remote banking
001675	Commissioni su bonifici SEPA da corporate banking
001676	Commissioni su bonifici SEPA
001677	Commissioni per attivita' di consulenza titoli
001678	Commissioni prelievi cirrus maestro
001679	Commissioni pagamenti cirrus maestro
001680	Commissioni CartaSi
001681	Commissioni emissione assegni circolari
001682	Commissioni American Express
001683	Commissioni gestione carta di debito
001684	Commissioni Bankamericard
001686	Commissioni Diners
001687	Commissioni per addebito carte di credito cooperat
001688	Commissioni carta di credito prepagata
001689	Commissioni carta Jolly

Causale	Descrizione
001690	Commissioni futures
001691	Commissione su fatturazione elettronica
001693	Canone Trading on line
001694	Commissione OTP Relax Banking
001695	Commissioni di utilizzo GSM banking
001696	Commissioni di attivazione GSM banking
001697	Commissioni di disattivazione GSM banking
001698	Canone periodico GSM banking
001800	Interessi e competenze
001801	Int. e comp. per gestione C/C fino alla chiusura
001810	Interessi
001811	Pagamento interessi esigibili compresa mora
001812	Pagamento interessi esigibili corrispettivi
001813	Pagamento interessi esigibili mora
001815	Interessi c/c gestioni patrimoniali
001820	Competenze
001830	Storno interessi e competenze
001831	Storno interessi e competenze
001840	Conguaglio spese per operazione ultimo scalare
001850	Competenze a Pubblico Ufficiale
001860	Refusione interessi
001905	Imposta di bollo
001906	Addebito bolli per dossier titoli
001984	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97
001987	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97 (GPM)
002000	Cassetta di sicurezza, custodia valori
002010	Cassetta di sicurezza
002020	Custodia valori
002200	Custodia/amministrazione titoli
002210	Gestione/amministrazione titoli
002650	Acquisto azioni della banca
003197	Prenotazione bonifici da distinta
003198	Prenotazione in conto di anticipi fatture
003199	Prenotazione in conto di avvisi
003499	Prenotazione in conto per partite da sistemare
003500	Storni ri.ba.
003552	Disposizione di giro Cash Pooling 3x livello
003700	Insoluti ri.ba.
003710	Insoluto / Storno R.I.D.
003716	Insoluto/rimborso Sepa DD
003717	Rifiuto Sepa DD
003720	Insoluto M.A.V.
004100	Pagamento/disposizione a mezzo bancomat
004110	Pagamento a mezzo ns bancomat
004120	Pagamento a mezzo bancomat
004130	Pagamento a mezzo Fast Pay
004200	Effetti insoluti/protestati
004210	Effetti s.b.f. insoluti/protestati
004220	Vaglia insoluti/protestati
004230	Effetti disguidati da restituire
004300	Operazione PagoBANCOMAT
004301	Rimborso canone pagobancomat anticipato
004305	Pagobancomat Carte Taxi
004310	Operazione POS Eurozona
004311	Operazione POS non Eurozona

Causale	Descrizione
004500	Utilizzo carta di credito
004505	Carta coop.
004506	Utilizzo carta supermercati
004510	Viacard
004511	Telepass
004515	Carta del Credito Cooperativo
004520	American express
004530	Bankamericard visa
004540	Cartasi
004549	Fee Collection Mastercard
004550	Diners Club Int.
004590	Ricarica carta prepagata
004591	Ricarica carta prepagata TASCA
004592	Ricarica carta prepagata TASCA da Internet
004593	Ricarica massiva carta prepagata
004595	Rilascio + Ricarica carta prepagata TASCA
004598	Sostituzione carta prepagata TASCA
004599	Rimborso carta prepagata TASCA
005002	Restituzione anticipo somma
005095	Escussione garanzia
005096	Escussione pegno
005500	Assegni insoluti/protestati
005501	Assegno impagato
005502	Assegni check truncation:impagato
005503	Addebito per richiamo assegni impagati da ICCREA
005700	Restituzione assegni/vaglia irregolari
006000	Rettifica valute
006010	Rettifica di valuta per proroga scadenza
006500	Competenze di sconto
006600	Spese
006601	Spese su effetti/documenti
006602	Spese su ri.ba.
006603	Spese su r.i.d./Sepa DD
006604	Spese su m.av.
006605	Spese su assegni
006606	Spese impagato assegno check truncation
006607	Spese ritiro effetti
006608	Spese condominiali
006609	Spese su bollettino bancario
006610	Spese protesto
006611	Spese Bankpass bollette
006612	Spese su Rav
006613	Spese postali richiamo assegni impagati
006614	Spese DP1 per richiamo assegni impagati
006615	Spese restituzione assegno
006616	Spese per richiesta documentazione
006620	Spese erogazione mutuo
006621	Spese su cassette di sicurezza
006623	Spese deposito capitale Societa' costituende
006625	Spese ricarica carta prepagata
006630	Spese su bonifico
006631	Penale per coordinate bancarie errate o incomplete
006632	Penale per ritardato pagamento
006640	Commissioni insoluto protestato
006650	Spese per affidamento

Causale	Descrizione
006654	Spese su proroga effetto
006659	Spese assegni
006660	Spese produz corrisp e/o prod/invio doc di sintesi
006661	Spese invio estratto conto titoli
006662	Spese invio altre comunicazioni
006663	Spese invio trasparenza e/o comunicazioni CD
006664	Spese comunicazioni per raccomandata
006670	Commissioni per stampa documenti allo sportello
006672	Spese esito messaggio pagato assegni
006673	Penale pagamento tardivo assegni
006674	Spese pagamento tardivo assegni
006675	Interessi legali pagamento tardivo assegni
006679	Int. Spese e Penali art. 8 legge 386/90 - assegni
006680	Spese trimestrali tenuta libretto di controllo
006681	Costo libretto di controllo
006682	Costo avviso svecchiamento forzato
006683	Spese penale c/c
006688	Spese richieste incasso SEPA B2B
006689	Spese richieste incasso SEPA B2C
006690	Spese su ri.ba. di Internet Banking
006691	Spese su r.i.d./Sepa DD di Internet Banking
006692	Spese su m.a.v. di Internet Banking
006693	Spese su ri.ba. di Remote Banking
006694	Spese su r.i.d./Sepa DD di Remote Banking
006695	Spese su m.a.v. di Remote Banking
006696	Spese su ri.ba. di Corporate Banking
006697	Spese su r.i.d./Sepa DD di Corporate Banking
006698	Spese su m.a.v. di Corporate Banking

Causale	Descrizione
006800	Storno scritte
006801	Storno operazioni pagobancomat
006802	Storno operazioni tesoreria
006810	Storno protesto a fronte di pagamento
006820	Storno insoluto a fronte di pagamenti
006830	Storno per giro cash pooling
006840	Storno operazioni titoli
006880	Storno per riclassificazione IAS
006881	Storno riclassificazione IAS per IACE
006895	Storno scritte IAS
006896	Storno scritte IAS per IACE
007060	Sottoscrizione prestiti obbligazionari della banca
007300	Rimessa ass./eff. insoluti/rich. con regol.tramite
008620	Rimborso finanz.import
008640	Rimborso finanz.altri
008720	Rimborso anticipo export
008721	Insoluto - Rimborso anticipo export
009100	Prelevamento bancomat su altri istituti
009110	Prelievi su ATM di bcc autorizzate da ICCREA
009111	Prelievi su ATM di bcc non aderenti ICCREA
009120	Prelevamento contante Unione Europea
009121	Prelevamento contante paesi extraeuropei
009200	Costo libretti assegni
009250	Costo rinnovo libretto D/R
009300	Costo moduli valutari
009400	Commissioni e spese su operazioni in titoli
009500	Commissioni e spese su operazioni con l'estero

ALLEGATO "C": Tabelle riepilogative

CONSUMATORI

Tipo Rapporto	Importo CIV	Franchigia
Affidato / Non Affidato	20,00 Euro	100,00 Euro

NON CONSUMATORI

Tipo Rapporto	Scaglione	Importo CIV	Franchigia
Affidato / Non Affidato	Fino a 5.000,00 Euro	25,00 Euro	100,00 Euro
	Da 5.000,01 Euro a 10.000,00 Euro	45,00 Euro	100,00 Euro
	Oltre 10.000,00 Euro	60,00 Euro	100,00 Euro